

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (17G00032)

(GU n.49 del 28-2-2017)

Vigente al: 1-3-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

De Vincenti, Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 243

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b):

al capoverso 8.4:

al terzo periodo, dopo la parola: «realizzare» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo»;

dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione»;

al capoverso 8.5:

dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei comuni medesimi»;

al terzo periodo, le parole: «con delibera 10 del 1° maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016»;

al comma 2:

alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione e' inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

alla lettera b), le parole: «in spesa nello stato previsione» sono sostituite dalle seguenti: «allo stato di previsione della spesa»;

al comma 3:

dopo le parole: «Tavolo istituzionale permanente» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione è inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

al comma 4, le parole: «sui saldi di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «in termini di fabbisogno e di indebitamento netto»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2017"»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. È corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che non siano in una situazione di conflitto di interessi»;

al secondo periodo, la parola: «collocato» è sostituita dalle seguenti: «e' collocato»;

al terzo periodo, le parole: «in fuori ruolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo»;

al comma 2:

le parole: «per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

al comma 3, le parole: «dall'articolo 1, comma 1, della» sono sostituite dalla seguente: «dalla»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012,

confluiscono nella disponibilit  del Commissario con le modalit  di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalit  confluiscono altres  nella disponibilit  del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le deliberazioni nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016»;

al comma 5, dopo le parole: «i Commissari» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4» e dopo le parole: «attuazione degli interventi di competenza» sono inserite le seguenti: «, con le difficolt  riscontrate nell'esecuzione dei medesimi,»;

il comma 6   sostituito dal seguente:

«6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, gi  trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilit  derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualit  di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti»;

al comma 7, le parole: «sentita la competente Autorit , ovvero la Regione» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalit  previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorit  per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «dell'articolo 134» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 8 nonch , ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134»;

il secondo periodo   sostituito dal seguente: «Tale albo   trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata, all'Autorit  nazionale anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: «i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare» sono soppresse;

  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare».

All'articolo 3, comma 1, le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato».

Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 3-bis (Bonifica del deposito ex Cemerad). - 1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015,   autorizzato ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, societ  dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinche  svolga tutte le attivit  necessarie, anche avvalendosi di societ  controllate.

2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attivit  di cui al comma 1.

3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere, rispettivamente, sulle risorse di cui agli articoli 3, comma 5-bis, e 6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Art. 3-ter (Piano straordinario per la verifica ambientale nella localit  Burgesi del comune di Ugento). - 1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticit  ambientali dovute alla presenza dell'impianto di discarica in localit  Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia, avvalendosi dell'ARPA Puglia e dell'azienda sanitaria locale competente, predispone un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.

2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare   istituito un fondo per la verifica dello

stato di qualita' delle matrici naturali nella localita' Burgesi del comune di Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 3-quater (Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse). - 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 150, le parole: "riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012".

Art. 3-quinquies (Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto della criminalita'). - 1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' le straordinarie necessita' conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016, la forza media di ufficiali ausiliari delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementata di 10 unita'. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 511.413,10, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 617 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «1° gennaio» e' inserita la seguente: «2017» e la parola: «sentito» e' sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «Agenzie» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «L'Agenzia» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori,»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «Sistema portuale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al secondo periodo, dopo le parole: «28 gennaio 1994, n. 84,» sono inserite le seguenti: «la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovra' transitare attraverso tale soggetto e»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «stesso obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «lo stesso obbligo»;

al comma 6, dopo le parole: «Agenzia di somministrazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81»;

al comma 7, le parole: «18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019»;

al comma 8, la parola: «presupposti» e' sostituita dalla seguente: «presupposti»;

al comma 9, lettere a) e b), le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno). - 1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualita' e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per

disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati in conformita' alle disposizioni in materia di pareri di cui all'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 4-ter (Trasporto di acqua destinata al consumo umano). - 1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, fatta eccezione per le navi della Marina militare, le modalita', i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneita' delle navi cisterna che effettuano, con esclusione del trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:

- a) il campo di applicazione;
- b) l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione;
- c) le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;
- d) la durata dell'autorizzazione;
- e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna;
- f) le modalita' di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.

3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo, nonche' le relative modalita' di versamento.

4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni».

Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro e' destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalita' e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

All'articolo 6:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 577.522,36» e' inserita la seguente: «annui»;

alla rubrica, la parola: «brindisi» e' sostituita dalla seguente: «Brindisi».

La rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente: «Interventi per la presidenza del G7 e interventi diversi».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per» sono sostituite dalla seguente: «Per» e le parole: «nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessita' ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessita' di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operativita' delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza

italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata "MED Dialogues". Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' avvalersi di uno o piu' enti di carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' istituito un comitato organizzatore della Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalita' estranee alla pubblica amministrazione aventi particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Nel capo III, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio territoriale). - 1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, da emanare entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalita' con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella medesima direttiva. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le modalita' con le quali e' monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, anche in termini di spesa erogata.

3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7-ter (Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione). - 1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, puo' stipulare apposite convenzioni con le societa' in house delle amministrazioni dello Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 7-quater (Misure in materia di credito di imposta). - 1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente:

"98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe

previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico".

2. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente:

"101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione".

3. Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente:

"102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento".

4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente:

"105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7-quinquies (Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente). - 1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del presente articolo per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo nonche' quelli concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere destinati dai soggetti beneficiari a finalita' da esso difformi. Tali finalita' devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico, come definite rispettivamente dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche', con riferimento all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, devono comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole. La nuova destinazione deve risultare da apposita delibera dell'organo di indirizzo politico per gli enti pubblici o dell'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico, che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice unico di progetto (CUP), da comunicare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competenti per territorio.

3. Le opere finanziate ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere

registrate nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini del monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo, a pena di revoca con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, fatti salvi gli impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse alle competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, secondo le modalita' indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013; gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili attraverso il monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contributi gia' revocati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e ai contributi relativi a risorse gia' spese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7-sexies (Programma "Magna Grecia" - Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese). - 1. E' istituito, in via sperimentale, il programma "Magna Grecia", volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale citta' porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale "Capitale europea della cultura" per il 2019. Tale programma e' volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identita' territoriale attraverso azioni sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo anche lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo assegna un contributo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per lo sviluppo del Polo museale pugliese, con particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria nazionale della Puglia «Girolamo e Rosaria Devanna» e per il completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7-septies (Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali). - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

"8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a societa' immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalita' istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attivita' d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalita' attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo e' disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia";

b) all'articolo 117, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

"8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all'articolo 48, comma 8-bis, l'estromissione e il



trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti".

Art. 7-octies (Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di contenzioso sulla quota del Fondo sperimentale di riequilibrio spettante al comune di Lecce). - 1. All'articolo 1, comma 462, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "ricorso n. 7234 del 2014" sono sostituite dalle seguenti: "ricorso n. 734 del 2014".

Art. 7-novies (Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di beni ad alto contenuto tecnologico). - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "o da un ente di certificazione accreditato, attestante" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti";

b) all'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", la voce: "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" e' sostituita dalla seguente: "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime";

c) all'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", prima della voce: "dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti" e' inserito il seguente periodo: "Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:";

d) all'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" le parole da: "filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua" fino a: "fermare le attività di macchine e impianti" sono soppresse».